

Brescia, lì 26.03.2025

OGGETTO: COMUNICAZIONE PEC AMMINISTRATORI - COMUNICAZIONE ENTRO IL 30.06.2025

La legge di bilancio 2025 ha proceduto:

- ad **estendere agli amministratori** di società;
- l'obbligo di indicare un **indirizzo di posta elettronica certificata** (o, meglio, un "domicilio digitale", di cui all'art. 1, co. 1, lett. n-ter), D.Lgs. 82/2005) al **Registro delle imprese**.

Il MIMIT, con Nota n. 43836 del 12/03/2025, ha fornito chiarimenti su tale adempimento, precisando che detto obbligo riguarda anche le società **costituite prima del 1° gennaio 2025 sono** tenute a comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori **entro il 30 giugno 2025**.

Per le società costituite dal 2025 il Registro Imprese l'adempimento va assolto in sede di iscrizione.

Soggetti esclusi:

- società semplici ad eccezione di quelle che svolgono attività agricola;
- consorzi (con attività esterna o interna) e società consortili;
- enti commerciali (in quanto non costituiti in forma societaria);
- enti non commerciali.

La Nota del MIMIT ritiene che l'accezione "amministratori" vada interpretata in via estensiva, nel senso di fare riferimento a qualsiasi soggetto che compie attività gestoria dell'impresa, a "cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione".

Per tale motivo la Nota ricomprende i "**liquidatori della società**" (nominati dall'Assemblea o giudiziali).

CdA e amministratori delegati: si deve ritenere che l'obbligo

- ✓ **non riguarda i "consiglieri"** (dotati di un mero potere di controllo sull'attività dell'amministrazione)
 - ✓ **ma i soli amministratori delegati** (senza che abbia rilevanza l'ampiezza della delega).
- Naturalmente, laddove lo statuto non preveda delle deleghe, tutti gli amministratori che compongono il CdA saranno tenuti a comunicare l'indirizzo PEC

L'obbligo:

- ✓ riguarda tutti i soggetti (anche l'amministratore persona giuridica) cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali
- ✓ in presenza di una **pluralità di amministratori**, l'obbligo di comunicazione di un indirizzo

PEC **per ciascuno di essi.**

Indirizzo PEC ammesso

Il disposto normativo non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all'indirizzo PEC prescelto dall'amministratore purchè la società e l'amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.

Decorrenza

Per le imprese:

- costituite dopo il 1° gennaio 2025,
- che presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025 (sulla base di un atto costitutivo di data antecedente)

l'obbligo di comunicazione della Pec dell'amministratore coincidenza **con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese.**

Società già costituite al gennaio 2025

Per le società già costituite antecedentemente al 1/01/2025 il MiMit ha ritenuto che il **termine per l'adempimento:**

- cada **al 30 giugno 2025**, nella generalità dei casi
- oppure **contestualmente** all'iscrizione di una **nuova nomina** o del **rinnovo della carica**, laddove avvenga in data antecedente al 30/06/2025.

Omessa comunicazione

L'omissione comunicazione della Pec dell'amministratore, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa (l'iscrizione della società al Registro Imprese o comunicazione nomina/rinnovo di un amministratore).

Sanzioni

La nuova disciplina non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d'estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 16 del DL 185/2008.

Secondo il MiMit:

- per la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore si può applicare l'art. 2630 c.c., che prevede la sanzione pecuniaria **da €. 103 a €. 1.032 per amministratore.**

Studio Dott. Begni & Associati